

Bruxelles, 28 luglio 2017
(OR. en)

11299/2/17
REV 2

PUBLIC 45
INF 125

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - FEBBRAIO 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel febbraio 2017¹².

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL FEBBRAIO 2017

3516^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 6 febbraio 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/203 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo GU L 32 del 7.2.2017, pagg. 22–34	5286/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo GU L 32 del 7.2.2017, pagg. 1-14	5287/17
Decisione (UE) 2017/248 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla conclusione dell'accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia GU L 37 dell'14.2.2017, pagg. 1–2	8558/16
Accordo sul proseguimento delle attività del Centro internazionale di scienza e tecnologia GU L 37 del 14.2.2017, pagg. 3-12	12681/15
Decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione per il segretariato generale del Consiglio dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, e che abroga la decisione 2013/811/UE GU L 39 del 16.2.2017, pagg. 4-5	15606/16
Conclusioni del Consiglio sulla Libia	5321/17

3517^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Affari generali) tenutasi a Bruxelles il 7 febbraio 2017**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo *, dall'altra GU L 57 del 3.3.2017, pagg. 59-62	56/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: ES, CY, RO
Dichiarazione della Repubblica di Cipro La Repubblica di Cipro ricorda il contenuto della sua dichiarazione nazionale presentata al momento dell'approvazione della decisione del Consiglio relativa alla firma e della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra (Allegato II del documento 13020/15).			
Dichiarazione della Romania La Romania ricorda la sua dichiarazione relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro (documento 13020/15). La Romania sottolinea inoltre che eventuali procedure relative all'applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione dovrebbero essere prese in considerazione alla luce della suddetta dichiarazione.			
Dichiarazione della Spagna La posizione della Spagna sull'adozione da parte del Consiglio della decisione relativa alla firma e della decisione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo* non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Ai fini dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, l'utilizzo quale base giuridica dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. I riferimenti alla prospettiva europea del Kosovo sono da intendersi unicamente quale ravvicinamento all'UE, senza l'obiettivo ultimo dell'adesione all'UE poiché la dichiarazione unilaterale di indipendenza non è unanimemente riconosciuta.			

Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni GU L 57 del 3.3.2017, pagg. 31-58	54/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2017/232 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 36 dell'11.2.2017, pagg. 1–2	12092/15		
Decisione (UE) 2017/234 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia GU L 36 dell'11.2.2017, pagg. 5-6	9780/16		
Decisione (UE) 2017/235 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 36 dell'11.2.2017, pagg. 7-8	9785/16		
Decisione (UE) 2017/225 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 35 dell'10.2.2017, pagg. 1–2	9764/16		
Decisione (UE) 2017/233 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 36 dell'11.2.2017, pagg. 3-4	9775/16		
Decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen GU L 36 dell'11.2.2017, pagg. 59-61	5660/17		

Dichiarazione della Grecia

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali per un ulteriore periodo temporaneo di tre mesi si basi tra l'altro sul presupposto che "in Grecia si trova tuttora un numero ingente di migranti irregolari e, in base alle tendenze osservate in passato, gli Stati membri maggiormente interessati dai movimenti secondari di migranti provenienti dalla Grecia restano esposti ai rischi derivanti da tali spostamenti irregolari".

La Grecia sottolinea che non esistono prove concrete di movimenti secondari dal suo territorio verso quello di altri Stati membri dell'UE. Dalla valutazione del novembre 2015, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie, in stretta cooperazione con Frontex, per prevenire e dissuadere qualsiasi tentativo di fuga dalla parte continentale verso il nord, anche verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La situazione è oggetto di un monitoraggio costante ed è considerata sostenibile.

Nel quadro del suo piano d'azione, inoltre, la Grecia è riuscita ad attuare pienamente, tempestivamente e in modo efficace quasi tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione e dal Consiglio come indicato nel considerando (5). La Grecia rammenta pertanto che l'articolo 29 del CFS può essere attivato quale misura di ultima istanza e solo quando siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e la Commissione concluda che il funzionamento globale dello spazio Schengen è messo a rischio a causa di carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne.

Le domande di asilo non possono inoltre essere considerate un elemento pertinente per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne e la Grecia non vede la logica alla base dell'affermazione della Commissione secondo cui i cinque Stati membri che svolgono controlli alle frontiere interne dovrebbero riferire sul numero di domande di asilo ricevute dagli Stati Schengen di cui al considerando (14).

La Grecia ritiene che la proroga dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen non possa essere giustificata a titolo della base giuridica dell'articolo 29 del codice Schengen e che inoltre manchi di proporzionalità.

In tale contesto, la Grecia non può dare il proprio accordo sulla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

Dichiarazione della Slovenia

La Repubblica di Slovenia non dà il suo appoggio alla proposta della Commissione relativa alla proroga dei controlli di frontiera alla frontiera interna terrestre tra Austria e Slovenia per altri tre mesi.

La Commissione europea giustifica il permesso di prorogare i controlli di frontiera temporanei per gli stessi Stati membri e le stesse sezioni di frontiera con l'esigenza di affrontare adeguatamente la grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari. Inoltre, quali motivazioni della proposta della Commissione sono state citate le misure necessarie per l'attuazione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea e il numero di richiedenti asilo in Grecia.

La Slovenia non può sostenere l'ulteriore proroga dei controlli di frontiera, in particolare per quanto riguarda la frontiera tra la Slovenia e l'Austria, in quanto i fatti pertinenti non giustificano più l'esigenza di proseguire il controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri. La guardia di frontiera e costiera europea è stata istituita e svolge i compiti previsti dal nuovo quadro giuridico e la dichiarazione UE-Turchia è in fase di attuazione. La Grecia ha compiuto notevoli progressi e gestisce la migrazione illegale in modo considerevolmente migliore rispetto al passato, come dimostra il consistente calo del numero di migranti irregolari che si spostano lungo la rotta dei Balcani occidentali.

Le minacce allo spazio Schengen possono essere giustificate in modo oggettivo dai dati statistici ufficiali sull'attraversamento illegale delle frontiere, che hanno gravi ripercussioni sulla sicurezza interna di un determinato Stato. Il numero totale di persone che nel 2016 sono state respinte dalle autorità austriache, pari a 76 individui, non può essere considerato un ordine di grandezza tale da dar corpo a questa minaccia.

La Repubblica di Slovenia ha attuato pienamente l'ordinamento giuridico Schengen, e continuerà a farlo in futuro. È convinta che le circostanze attuali non giustifichino più l'interferenza radicale nei valori fondamentali dell'ordinamento Schengen sotto forma di controlli alle frontiere interne e si oppone quindi all'adozione della presente raccomandazione.

Dichiarazione dell'Ungheria

Riconoscendo che la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale rappresenta ancora la sfida più importante per l'Unione europea, l'Ungheria ricorda la dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione adottata il 3 febbraio 2017, in cui si afferma che sulla rotta del Mediterraneo orientale, nell'ultimo quadrimestre del 2016, nonostante il persistere delle pressioni, gli arrivi sono diminuiti del 98% rispetto all'anno precedente. L'Ungheria ritiene che la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen prospetti misure in relazione alla rotta dei Balcani occidentali -praticamente chiusa- e pertanto crei difficoltà inutili e comporti oneri e costi economici elevati per i cittadini e gli operatori economici dell'UE nella regione. L'Ungheria non è quindi in grado di appoggiare l'adozione della proposta.

L'Ungheria desidera ricordare che le relazioni sull'esito del controllo alle frontiere interne dei cinque Stati membri interessati non sono state precedentemente messe a disposizione degli altri Stati membri. Inoltre la proposta della Commissione non contiene dati provenienti da queste relazioni. I fatti e i dati a disposizione non giustificano né la necessità o la proporzionalità delle misure proposte né il mantenimento dei controlli temporanei di frontiera alle specifiche sezioni delle frontiere interne.

La proroga dei controlli a talune sezioni delle frontiere interne non può essere considerata temporanea, né una misura eccezionale o proporzionata e può condurre al lento disfacimento dello spazio Schengen. Secondo l'Ungheria la proposta non è né legittima né giuridicamente motivata. Inoltre arreca soltanto difficoltà inutili alle persone che godono del diritto dell'Unione alla libertà di circolazione.

Procedura scritta conclusa il 13 febbraio 2017

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra GU L 67 dell'14.3.2017, pagg. 1–2	12965/16
Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra GU L 67 del 14.3.2017, pagg. 3-30	12966/16

3518^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Istruzione, gioventù, cultura e sport) tenutasi a Bruxelles il 17 febbraio 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2017/290 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi GU L 42 del 18.2.2017, pagg. 17–18	15778/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen in materia di politica comune dei visti	6352/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	6353/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'applicazione, da parte della Grecia, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	6354/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 della Croazia al fine di soddisfare le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della politica comune dei visti	6359/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati	6355/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	6357/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2016 dell'Italia sull'applicazione dell'acquis di Schengen in materia di rimpatrio	6358/17
Decisione (PESC) 2017/289 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, recante modifica della decisione (PESC) 2015/2005 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan GU L 42 del 18.2.2017, pagg. 1–2	15587/16

Decisione (PESC) 2017/288 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe GU L 42 del 18.2.2017, pagg. 11-12	5542/17
Regolamento (UE) 2017/284 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe GU L 42 dell'18.2.2017, pagg. 1-4	5544/17
Decisione (PESC) 2017/301 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel GU L 43 del 21.2.2017, pagg. 225-230	5458/17
Decisione (PESC) 2017/299 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 43 del 21.2.2017, pagg. 214-218	5453/17
Decisione (PESC) 2017/300 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 43 del 21.2.2017, pagg. 219-224	5456/17
Decisione (PESC) 2017/298 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale GU L 43 del 21.2.2017, pagg. 209-213	5322/17
Conclusioni del Consiglio sul tema "Investire nei giovani d'Europa" con particolare riguardo al corpo europeo di solidarietà GU C 62 del 25.2.2017, pagg. 1-2	6340/17
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'inclusione nella diversità al fine di conseguire un'istruzione di qualità per tutti GU C 62 del 25.2.2017, pagg. 3-7	6356/17

3519^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2017

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/540 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra GU L 88 dell'31.3.2017, pagg. 1-5	61/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra³, come modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador⁴, del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra⁵, e del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra⁶. A tal fine convengono quanto segue:

- su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferirà a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia, dell'Ecuador o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;
- qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 o del regolamento (UE) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta;
- la Commissione valuterà, entro il 1° gennaio 2019, la situazione dei produttori europei di banane. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali, si potrà prendere in considerazione una proroga del periodo di validità del meccanismo, con il consenso delle parti dell'accordo.

La Commissione continuerà ad analizzare regolarmente le condizioni del mercato e la situazione dei produttori unionali di banane dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali di banane, data l'importanza del settore delle banane per le regioni ultraperiferiche, la Commissione esaminerà la situazione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, e deciderà se sia necessario adottare misure adeguate. La Commissione potrebbe inoltre convocare riunioni di monitoraggio regolari, alle quali partecipano gli Stati membri e le parti interessate.

La Commissione ha messo a punto strumenti statistici che permettono il monitoraggio e la valutazione dell'andamento delle importazioni di banane e della situazione del mercato unionale delle banane. La Commissione accorderà particolare attenzione alla revisione del formato dei dati relativi al controllo delle importazioni, al fine di mettere a disposizione informazioni regolarmente aggiornate in una forma di più agevole consultazione.

³ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

⁴ GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.

⁵ Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13).

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche GU C 65 dell'1.3.2017, pagg. 2-3	5808/17
3520^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Economia e finanza) tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2017/320 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE GU L 47 del 24.2.2017, pagg. 9-10	5472/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 47 del 24.2.2017, pagg. 7-8	5470/17
Decisione (UE) 2017/328 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece GU L 49 del 25.2.2017, pagg. 34-35	5189/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti"	6558/17
Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015	5873/17 + ADD 1
Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015	5874/17 + ADD 1

Raccomandazioni del Consiglio sul discarico da dare alle imprese comuni per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2015	5875/17 + ADD 1
Raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015;	5876/1/17 REV 1+ ADD 1
<u>Dichiarazione della Svezia e dei Paesi Bassi:</u> Con riferimento: – alla relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2015; – al discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'UE per il 2015; – alla raccomandazione del Consiglio sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015; <u>la Svezia e i Paesi Bassi:</u> pur riconoscendo il miglioramento del livello complessivo di errore stimato rispetto all'anno scorso, si rammaricano del fatto che, per il ventiduesimo anno consecutivo, la Corte dei conti europea non abbia potuto presentare una dichiarazione di affidabilità senza riserve sul bilancio dell'UE nel suo insieme e del fatto che il tasso di errore per le spese resti notevolmente al di sopra della soglia accettabile del 2%; ritengono che siano necessarie ulteriori discussioni su come ridefinire il bilancio dell'UE al fine di poter meglio supportare le priorità politiche generali, generare risultati e rispondere alle sfide impreviste e sostengono l'iniziativa "Un bilancio incentrato sui risultati" promossa dalla Commissione a tale riguardo; a tal fine invitano la Commissione ad avviare una revisione generale della spesa con l'obiettivo di valutare in modo sistematico ciascun settore del bilancio dell'UE in termini di efficienza, valore aggiunto dell'UE e contributo a favore delle priorità generali dell'UE in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale; esortano la Commissione a esaminare e individuare in via continuativa i settori di spesa del bilancio dell'UE in cui non è stato possibile conseguire risultati sufficienti e a proporre un'azione correttiva. Le conclusioni di tale esercizio dovrebbero essere integrate nella relazione della Commissione relativa alla valutazione delle finanze dell'Unione sulla base dei risultati conseguiti conformemente all'articolo 318 del trattato per assicurare la piena trasparenza dell'azione intrapresa; evidenziano il fatto che i livelli di errore variano notevolmente tra i diversi settori di spesa e invitano la Commissione a dare seguito alle prescrizioni del regolamento finanziario e alle raccomandazioni del Consiglio sul discarico per il bilancio generale dell'UE per il 2014, fornendo un'analisi dei settori che presentano in maniera costante livelli di errore elevati, conformemente all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento finanziario, al fine di ridurre significativamente gli errori nei programmi maggiormente esposti a rischi. Per assicurare piena trasparenza e responsabilità, tale analisi sarà resa pubblica; esortano vivamente la Commissione e gli Stati membri a individuare ulteriori opportunità di semplificazione della complessità delle norme e del quadro normativo che regolano le spese di bilancio dell'UE e sistemi per la gestione condivisa al fine di migliorare la conformità, puntando inoltre sui controlli di primo livello in modo da contribuire alla corretta esecuzione dei pagamenti fin dall'inizio; e esortano vivamente la Commissione a preservare i massimali di pagamento unanimemente convenuti, in particolare: mantenendo la disciplina di bilancio in relazione agli impegni; disimpegnando effettivamente gli stanziamenti non utilizzati per far spazio a nuove priorità e a nuovi programmi; aumentare la trasparenza fornendo previsioni a lungo termine e assicurando l'equilibrio tra impegni e pagamenti.	

Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2018	5877/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo della protezione dei dati da parte dell'Austria	6501/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto di Barcellona)	6131/17
Raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (ottavo FES) per l'esercizio finanziario 2015 GU C 58 del 23.2.2017, pagg. 1-1	5376/17
Raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (nono FES) per l'esercizio finanziario 2015 GU C 58 del 23.2.2017, pagg. 2-2	5377/17
Raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (decimo FES) per l'esercizio finanziario 2015 GU C 58 del 23.2.2017, pagg. 3-3	5378/17
Raccomandazione del Consiglio, del 21 febbraio 2017, di dare scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (undicesimo FES) per l'esercizio finanziario 2015 GU C 58 del 23.2.2017, pagg. 4-4	5379/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 21/2016 della Corte dei conti: "L'assistenza di preadesione dell'UE per rafforzare la capacità amministrativa nei Balcani occidentali: un meta-audit"	6141/17

3521^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Trasporti, telecomunicazioni e energia) tenutasi a Bruxelles il 27 febbraio 2017**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) GU L 61 dell'8.3.2017, pagg. 1-6	58/16	Maggioranza qualificata	26 Stati membri favorevoli, 2 non partecipanti: IE, UK

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio

Nell'adottare l'atto di esecuzione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera a) la Commissione garantirà, in base alla sua valutazione e ai tipi di documenti di viaggio specificati dallo o dagli Stati membri nelle loro notifiche, che le categorie contemplate siano sufficientemente ampie per affrontare efficacemente le circostanze del caso.

Tali categorie possono includere, a seconda delle circostanze, tutti i titolari di passaporti ordinari, di servizio o diplomatici del paese terzo interessato.

In caso di forte pressione migratoria causata dalle circostanze descritte all'articolo 1 bis, paragrafo 2, lettere a), b) o c), o di elevato rischio per la sicurezza derivante dalle circostanze descritte al paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo, la Commissione includerà i titolari di passaporti ordinari rilasciati dal paese terzo interessato.

Dichiarazioni della Commissione

1. La Commissione continuerà a riferire conformemente alla sua dichiarazione del novembre 2010 in merito alla creazione di un meccanismo di controllo del processo di liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali.
2. La Commissione riconosce che, come specificato al considerando 4, ai fini del meccanismo di sospensione un aumento considerevole può indicare un aumento inferiore alla soglia del 50% se applicabile nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.
3. La Commissione riconosce che, come specificato al considerando 5, ai fini del meccanismo di sospensione un basso tasso di riconoscimento può indicare un tasso di riconoscimento superiore al 3% o 4% circa se applicabile nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) GU L 61 dell'8.3.2017, pagg. 7-8	64/16	Maggioranza qualificata	26 Stati membri favorevoli, 2 non partecipanti: IE, UK
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) GU L 56 del 3.3.2017, pagg. 210-212		12356/16	
Decisione (PESC) 2017/346 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 66-69		5447/17	
Decisione (PESC) 2017/345 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 59-65		15568/16	
Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea GU L 50 dell'28.2.2017, pagg. 1-8		15572/16	
Decisione (PESC) 2017/348 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 75-79		5457/17	

Dichiarazione della Commissione

Alla luce delle norme dei trattati, una decisione PESC non può essere utilizzata come strumento per conferire al Consiglio il potere di adottare una deroga alle norme in materia di appalti definite nel regolamento finanziario, dato che tale potere spetta alla Commissione. Inoltre, nessuna deroga alle norme sulla partecipazione alle procedure di appalto dell'RSUE può essere di natura generica e illimitata e ognuna deve essere debitamente motivata in ciascun caso specifico.

La Commissione ritiene che le disposizioni derogatorie in materia di appalti nella decisione del Consiglio possano essere interpretate solo come una mera clausola di abilitazione. La Commissione continua a esercitare le proprie competenze in materia di esecuzione del bilancio dell'RSUE in quanto derivanti dai trattati e in conformità delle norme e delle procedure indicate nel regolamento finanziario.

Decisione (PESC) 2017/347 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina
GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 70-74

5454/17

Dichiarazione della Commissione

Alla luce delle norme dei trattati, una decisione PESC non può essere utilizzata come strumento per conferire al Consiglio il potere di adottare una deroga alle norme in materia di appalti definite nel regolamento finanziario, dato che tale potere spetta alla Commissione. Inoltre, nessuna deroga alle norme sulla partecipazione alle procedure di appalto dell'RSUE può essere di natura generica e illimitata e ognuna deve essere debitamente motivata in ciascun caso specifico.

La Commissione ritiene che le disposizioni derogatorie in materia di appalti nella decisione del Consiglio possano essere interpretate solo come una mera clausola di abilitazione. La Commissione continua a esercitare le proprie competenze in materia di esecuzione del bilancio dell'RSUE in quanto derivanti dai trattati e in conformità delle norme e delle procedure indicate nel regolamento finanziario.

Decisione (PESC) 2017/349 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)
GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 80-80

6127/17

Dichiarazione della Commissione

Alla luce delle norme dei trattati, una decisione PESC non può essere utilizzata come strumento per conferire al Consiglio il potere di adottare una deroga alle norme in materia di appalti definite nel regolamento finanziario, dato che tale potere spetta alla Commissione. Inoltre, ogni deroga alle norme sulla partecipazione alle procedure di appalto della missione non può essere di natura generica e illimitata e deve essere debitamente motivata in ciascun caso specifico.

La Commissione ritiene che le disposizioni derogatorie in materia di appalti nella decisione PESC possa solo essere interpretata come una mera clausola di abilitazione. La Commissione continua ad esercitare le proprie competenze in materia di esecuzione del bilancio della missione derivanti dai trattati e in conformità delle norme e delle procedure indicate nel regolamento finanziario.

Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 81-81	6347/17
Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia GU L 50 del 28.2.2017, pagg. 9-10	6343/17
Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2017	5689/17
Dichiarazione dell'Ungheria L'adozione del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) e della piattaforma d'azione di Pechino adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne ha fatto registrare un notevole consenso. Il programma e la piattaforma hanno posto il godimento dei diritti umani al centro dello sviluppo e dalla loro adozione si sono realizzati importanti progressi nei settori della salute, della parità di genere e dell'istruzione. Questi settori sono al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che incorpora quali principi fondanti il rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana, lo stato di diritto, la giustizia, l'uguaglianza e la non discriminazione. L'Ungheria continua a tenere fede ai propri impegni in materia di diritti umani, incluse la tutela e la promozione dei diritti delle donne e della parità di genere. L'Ungheria è fermamente impegnata ad attuare il programma d'azione dell'ICPD e la piattaforma d'azione di Pechino come pure l'Agenda 2030, che fungono anche da riferimenti di base nei settori della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in materia di riproduzione. L'Ungheria rileva che per l'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" e per le tematiche correlate, quali "diritti in materia di sessualità", "educazione sessuale completa", "metodi contraccettivi moderni", "contraccezione d'emergenza", manca una definizione consensuale a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea. Tali tematiche sono interpretate e promosse dall'Ungheria nel quadro dell'Agenda 2030, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, e della dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino, nonché in linea con la sua legislazione nazionale. L'Ungheria respinge fermamente ogni forma di discriminazione o violenza su qualsiasi base o per qualsiasi ragione, compresa quelle fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Al tempo stesso l'Ungheria si riserva il diritto sovrano di definire l'ambito di applicazione ratione personae e il concetto di relazioni familiari e di matrimonio in conformità della sua legislazione nazionale. L'Ungheria ritiene estremamente importante che il mandato e le attività posti in essere dal nuovo esperto indipendente delle Nazioni Unite in materia di orientamento sessuale e identità di genere rispettino il diritto internazionale e le norme in materia di diritti umani internazionalmente riconosciute.	

Dichiarazione della Croazia

Nella volontà di assicurare la tempestiva adozione delle conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2017, la Croazia aderisce allo spirito consensuale; tuttavia, vorremmo fare una dichiarazione a titolo nazionale.

La Croazia continuerà a promuovere l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, affinché tutti gli esseri umani beneficino effettivamente di tali principi. La Croazia annette un'importanza particolare al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che insieme alla Dichiarazione universale dei diritti umani costituiscono il fondamento stesso del diritto internazionale dei diritti umani.

Per quanto riguarda la promozione della libertà di religione e di credo, la Croazia è determinata a fare opera di sensibilizzazione al tema della violenza e della persecuzione nei confronti dei cristiani e di altre minoranze religiose nei paesi in cui le libertà religiose non sono pienamente rispettate, in particolare in Medio Oriente.

Il lavoro e la portata delle attività di tutti i titolari di mandato per le procedure speciali, in particolare del nuovo esperto indipendente delle Nazioni Unite in materia di orientamento sessuale e identità di genere, dovrebbero essere posti in essere nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Riteniamo che non sia necessario dar rilievo ad alcun particolare titolare di mandato per le procedure speciali in quanto svolgono tutti un'attività nei rispettivi settori di protezione dei diritti umani.

La Croazia dedicherà particolare attenzione alla promozione e alla tutela della famiglia tradizionale, basata sul matrimonio definito come unione fra una donna e un uomo, quale nucleo naturale e fondamentale della società.

La Croazia rileva la mancanza di una definizione consensuale dell'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti" a livello internazionale, nonché all'interno dell'Unione europea. In tale contesto, la Croazia interpreta detta espressione nel senso che non include l'aborto.

La Croazia si riserva il diritto di promuovere, a titolo nazionale, tali posizioni in tutte le sedi multilaterali.

Dichiarazione della Polonia (paragrafi 23 e 25)

La Polonia respinge ogni tentativo di discriminare chiunque su qualsiasi base, compreso l'orientamento sessuale, e combatte ogni tentativo di ricorso alla violenza nei confronti delle persone LGBT. Allo stesso tempo, riteniamo che l'istituzione del mandato di esperto indipendente in materia di protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere avrebbe dovuto essere affrontata in modo da favorire l'elaborazione di un risultato consensuale. Poiché così non è stato, la Polonia non può approvare alcuna formulazione che favorirebbe l'istituzione, in modo diretto o indiretto, del summenzionato mandato dell'esperto indipendente.

La Polonia intende altresì continuare a rispondere alle sfide legate alla realizzazione della piena parità tra donne e uomini. In questo siamo guidati dagli accordi internazionali; tuttavia, non tutte le tematiche rilevanti sono trattate da strumenti internazionali. Poiché manca una definizione internazionalmente riconosciuta dell'espressione "salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti", la Polonia ne interpreta l'ambito di applicazione in linea con il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e la piattaforma d'azione di Pechino.

3522^a sessione del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (Ambiente) tenutasi a Bruxelles il 28 febbraio 2017**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/470 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea GU L 73 dell'18.3.2017, pagg. 1–2	5769/17
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea	5803/17
Decisione (UE) 2017/471 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea GU L 73 del 18.3.2017, pagg. 3-4	5804/17

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea	5814/17
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2016 della Corte dei conti europea	6483/17
Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione GU L 64 dell'10.3.2017, pagg. 1-3	7592/16
Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook	7594/16
Dichiarazione della Commissione Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.	
Decisione del Consiglio perché autorizzi la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea-Bissau	5716/17
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	

Decisione (UE) 2017/435 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 GU L 67 del 14.3.2017, pagg. 31-32	16894/11
Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la Confederazione svizzera	6767/17